

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1716 DEL 14 NOVEMBRE 2024

Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo). Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera b), della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

1. Oggetto
2. Regime dell'aiuto
3. Requisiti dei beneficiari
4. Spese ammissibili
5. Intensità, determinazione del livello e importo massimo dell'aiuto
6. Modalità di presentazione della domanda di finanziamento
7. Istruttoria della domanda di finanziamento ed erogazione
8. Modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti
9. Decadenze
10. Cumulabilità degli aiuti

1_ Oggetto

1.1. I presenti indirizzi operativi sono adottati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e definiscono, nel rispetto dell'articolo 5 bis della stessa legge regionale 80/1982, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della medesima legge regionale 80/1982 per investimenti inerenti la trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, così come definite all'art. 2 punti 35 e 45 del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, di seguito Regolamento.

2_ Regime dell'aiuto

2.1. I finanziamenti agevolati sono concessi in conformità alle condizioni previste in particolare dall'articolo 17 del Regolamento.

2.2. L'aiuto consiste nell'applicazione di un tasso di interesse agevolato secondo quanto previsto dalla legge e dalle convenzioni stipulate tra l'Amministratore del Fondo e le banche, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982.

3_ Requisiti dei beneficiari

3.1. I beneficiari dei finanziamenti di cui al punto 1 sono le imprese che presentano i seguenti requisiti:

a) sono iscritte o, nel caso di imprese artigiane sono annotate, nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999 n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio attività e per la domanda di iscrizione

all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici) e, se imprese cooperative, sono iscritte altresì nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

b) trasformano o commercializzano prodotti agricoli in un'unità produttiva economica (UTE) situata nel territorio regionale;

c) rientrano nella definizione di microimprese, piccole o medie imprese (PMI) di cui all'allegato I del Regolamento;

d) non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà, di cui all'art. 2, paragrafo 59 del Regolamento;

e) non sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfano le condizioni previste per l'apertura di tale procedura su richiesta dei creditori;

f) non sono destinatari di un ordine di recupero pendente, a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegittimo ed incompatibile con il mercato comune.

4_ Spese ammissibili

4.1. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento per gli investimenti relativi all'unità tecnico-economica in regione.

4.2. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 5, del Regolamento, sono ammissibili:

a) i costi per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili, fermo restando che i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'operazione in questione;

b) acquisto di macchinari e attrezzature; l'acquisto di macchinari ed attrezzature usati è consentito esclusivamente da venditori professionali;

c) le spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) nel limite del 10% delle stesse;

d) costi di acquisto e sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

4.3. Non sono ammissibili le spese aventi ad oggetto:

a) lavori realizzati in economia;

b) capitale circolante;

c) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore

d) investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari.

4.4 Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione dell'aiuto.

5_ Intensità, determinazione del livello e importo massimo dell'aiuto

5.1. L'intensità massima dell'aiuto concedibile è del 65% dei costi ammissibili;

5.2. L'intensità massima dell'aiuto concedibile è dell'80% dei costi ammissibili, nei seguenti casi:

a) investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico o al benessere degli animali;

b) investimenti da parte di giovane agricoltore, così come definito all'art. 5 del D. Min. 660087 del 23 dicembre 2022;

5.3. Il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di

attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento della concessione dell'aiuto.

5.4. L'importo totale dell'aiuto concesso non può superare il limite per impresa e per progetto di investimento previsto dal Regolamento.

6_ Modalità di presentazione della domanda di finanziamento

6.1. La domanda di finanziamento è presentata all'Amministratore del Fondo e alla banca, completa di tutti i dati richiesti dal modello messo a disposizione dallo stesso Amministratore del Fondo e corredata dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti in capo ai beneficiari.

6.2. L'Amministratore del Fondo e le banche possono richiedere ogni altra documentazione necessaria per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'erogazione degli aiuti.

7_ Istruttoria della domanda di finanziamento ed erogazione

7.1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 80/1982, l'Amministratore del Fondo si avvale degli uffici della Direzione Centrale competente in materia di risorse agricole, di seguito Uffici, per lo svolgimento dell'istruttoria delle domande di finanziamento. La procedura istruttoria è svolta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto degli indirizzi annuali di spesa impartiti.

7.2. Gli uffici, accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia degli investimenti, la congruità analiticamente determinata delle spese preventivate e ogni altro aspetto utile all'istruttoria, predispongono un verbale di ammissibilità del finanziamento. L'Amministratore del Fondo dispone il trasferimento della provvista alla banca convenzionata.

7.3. I finanziamenti sono erogati in una o più soluzioni alle imprese che rispondono ai criteri di valutazione ordinariamente utilizzati dalla banca per la concessione del credito, a fronte della costituzione di garanzie in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento ritenuti idonei dalla banca medesima. Le banche inviano all'Amministratore del Fondo la lettera di valutazione di rating e garanzia.

7.4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 80/1982, i rischi di ciascuna operazione sono esclusivamente a carico della banca e ad essa competono in termini esclusivi le valutazioni di cui al punto 7.3.. Le banche sono tenute ad effettuare i versamenti all'Amministratore del Fondo alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento, anche se non hanno ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.

7.5. Le modalità di erogazione degli acconti sono definite dalle convenzioni sottoscritte dall'Amministratore del Fondo con le banche.

7.6. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti con scadenza 30 giugno e 31 dicembre; i beneficiari corrispondono gli interessi di preammortamento dalla data di erogazione del finanziamento fino al giorno precedente l'inizio del primo semestre di ammortamento.

7.7. La durata massima è di venti anni, compreso il periodo di preammortamento; la lunghezza massima del preammortamento non può superare i 24 mesi, salvo proroghe.

7.8. Le estinzioni anticipate possono avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

8_ Modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti

8.1. L'impresa, a conclusione degli investimenti, presenta all'Amministratore del Fondo la domanda di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti, supportata dalla rendicontazione delle spese sostenute con idonea documentazione giustificativa dei costi relativi agli

investimenti realizzati, debitamente quietanzati, con la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, del numero di matricola di fabbricazione.

8.2. Gli Uffici predispongono il verbale di verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti e ne trasmettono copia alla banca prescelta e all'Amministratore del Fondo.

8.3. Nel caso in cui si accerti che l'importo degli investimenti è inferiore a quello preventivamente ritenuto ammissibile ai sensi del punto 7, l'importo del finanziamento agevolato è proporzionalmente ridotto ed il beneficiario corrisponde sul capitale regionale percepito in eccesso gli interessi, calcolati ad un tasso pari a quello del finanziamento agevolato maggiorato di quattro punti percentuali.

8.4. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti, i giustificativi risultino non quietanzati o non integralmente quietanzati, gli stessi vengono evidenziati nel verbale di verifica di cui al punto 8.2. e l'impresa provvede a trasmettere all'Amministratore del Fondo le quietanze mancanti entro centoventi giorni dall'erogazione a saldo del prestito agevolato. Entro lo stesso termine, la banca erogante inoltra all'Amministratore del Fondo le quietanze delle spese pagate successivamente alla presentazione della domanda di accertamento di avvenuta esecuzione.

8.5. Ai sensi dell'articolo 5bis, comma 1, lett. f) della legge regionale 80/1982, l'aiuto si intende concesso alla data di erogazione del finanziamento a saldo e stipula del relativo contratto.

9_ Decadenze

9.1. Qualora emerga che il soggetto beneficiario non abbia mantenuto la destinazione del bene immobile per la durata di tre anni dalla data di conclusione degli investimenti, si procederà alla rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

10_ Cumulabilità degli aiuti

10.1. Gli aiuti possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento.

10.2. Gli aiuti non sono cumulati con i pagamenti di cui all'articolo 145, paragrafo 2, e all'articolo 146 del regolamento (UE) 2021/2115 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel Regolamento.

10.3. Gli aiuti non sono cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiori ai livelli stabiliti dall'art. 17 del Regolamento.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE